

FAQ BANDO 2.6.2

Rev. 04 - 28 maggio 2025

QUESITO CdB Sx Piave

1. Con la presente, si intende sottoporre alla Vostra attenzione una richiesta di chiarimento in merito ai requisiti previsti dall'art. 5, del bando in oggetto.

In particolare, si chiede di un chiarimento in relazione a quanto enunciato al comma 1, punto b):

*"Costituzione e potenziamento di una rete integrata di recupero di materia per quei rifiuti che attualmente hanno percentuali di recupero effettivo troppo limitate, **ad esempio gli ingombranti**, o altre frazioni per cui è indispensabile attivare il recupero di materia, considerato che ad oggi tali frazioni vengono avviate per la maggior parte allo smaltimento in discarica o al recupero energetico"*

E quanto disposto al punto 3, lettera d) del medesimo articolo;

"...deve rispettare la resa di conversione in materia prima (End of Waste) almeno pari al 50% dei rifiuti trattati nel caso di interventi progettati su impianti di recupero (per interventi di tipo a e b del comma 1 del presente articolo). Per interventi di modifica su impianti esistenti deve essere garantito un miglioramento della resa di conversione in materia prima (End of Waste) per arrivare almeno al 50% dei rifiuti trattati."

Considerato che l'iniziativa progettuale che si intende proporre è in piena coerenza con l'art. 5, comma 1, lettere a) e b), ed inoltre risulta perfettamente allineata con gli obiettivi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), si riscontra una criticità tecnica in merito al requisito percentuale sopra riportato, non essendo attualmente prevista la cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) con rifiuto in entrata avente CER 200307 (rifiuto ingombrante).

Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di conoscere:

- A. Se la percentuale del 50% debba essere calcolata sul bilancio di massa dell'intero impianto di recupero o esclusivamente sulla porzione oggetto di intervento finanziato.

R: Rispetto al caso prospettato, ferma e impregiudicata ogni conclusiva determinazione che assumerà la Commissione Tecnica di valutazione al fine della determinazione dei requisiti richiesti, la resa di conversione in materia prima pari ad almeno il 50% deve essere raggiunta esclusivamente sulla linea di recupero oggetto di finanziamento.

- B. Quali siano i criteri tecnici e metodologici utilizzati per definire la soglia del 50% di resa minima di conversione in materia prima nel caso specifico dei rifiuti ingombranti.

R: La resa di conversione in materia prima (End of Waste) di almeno il 50% dei rifiuti trattati potrà essere realizzata nel luogo oggetto di intervento eventualmente in combinazione con quella applicata negli impianti terzi a cui verrà inviato il rifiuto recuperato dall'impianto oggetto di finanziamento. In questo caso, la resa ottenuta per la conversione di nuova materia prima verrà pertanto calcolata applicando a quella raggiunta sulla linea di recupero finanziata (vedasi punto A), la resa della specifica operazione di recupero a cui la frazione separata viene sottoposta negli impianti terzi, al netto degli scarti ottenuti dal loro trattamento. Si evidenzia che il proponente dovrà fornire chiaramente tutti i dati necessari per dimostrare il rispetto di quanto previsto all'Art. 5, comma 3,

lettera d) nella sezione n.4 del “FORMAT PER LA STESURA DELLA RELAZIONE TECNICA”, Allegato A4 del Bando 2.6.2.